

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Ccl di Torino, responsabile e coordinatore. Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Ccl. Piergianni Altieri, avvocato Ccl di Bologna, docente universitario. Mario Giovanni Garofalo, docente universitario. Enzo Martino, avvocato Ccl di Torino. Hyranne Moshi, avvocato Ccl di Milano. Saverio Nigro, avvocato Ccl di Roma.

È operante anche in Italia la nuova Direttiva Cee Recupero crediti di lavoro

SAVERIO NIGRO

micamente più deboli e per tanto avrebbe dovuto immettere di ricevere in legge una direttiva intesa a salvaguardare il salario perduto dai lavoratori anche perché esso si configura ed è unica fonte di reddito e di sostentamento per loro e per i propri familiari. Ed il periodo entro cui questa direttiva dovesse diventare operante non era nemmeno breve ma abbastanza lungo in quanto lo Stato italiano doveva conformarsi ad essa entro il 23/10/1993 cioè dopo tre anni dalla sua emanazione.

Condanna dello Stato italiano. Lo Stato ha completamente ignorato questa Direttiva ed è stato condannato dalla Corte di Giustizia della Comunità europea la quale con decisione del 19/11/1991 emessa nella causa Francovich e Bonifazi e Repubblica italiana - ha statuito che «gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni derivanti agli individui dalla mancata attuazione di una direttiva quando questa attribuisca ai singoli diritti il cui contenuto possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva stessa» (in Giustizia Civile 1992, 2296).

Decreto legislativo 27/1/1992 n. 80. Soltanto a distanza di oltre dieci anni - è stato approvato la L. 29/5/1992 n. 297 che non solo aveva dato un nuovo assetto normativo all'indennità di anzianità ma aveva anche previsto che in caso di insolvenza dell'imprenditore i lavoratori non fossero privati del trattamento di fine lavoro istituendo un apposito fondo di garanzia presso l'Inps la ratio della norma era per molti aspetti simile in quanto con questa legge si era voluto salvaguardare la retribuzione indiretta cioè quella retribuzione che pur maturando durante il rapporto di lavoro viene materialmente corrisposta alla cessazione effettiva dell'attività lavorativa. La Direttiva Cee aveva un identico fine, e cioè quello di salvaguardare la retribuzione diretta che viene corrisposta normalmente ogni mese era questa una

buona occasione per dare un assetto normativo compiuto a tutta la materia dell'insolvenza del datore di lavoro che aveva incidenza sia durante il rapporto lavorativo sia alla fine di esso.

Le modalità. Si stabilisce altresì che il pagamento non è cumulabile con altri importi relativi ad integrazioni salariali che il suo diritto si prescrive in un anno che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla presentazione della domanda che il fondo interviene soltanto per la procedura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo mentre per il periodo precedente ed a favore dei lavoratori che pur avendo le condizioni non si sono potuti avvalere della Direttiva sopra richiamata spetta - a titolo di risarcimento del danno - una indennità sostanzialmente equivalente purché l'azione venga promossa entro un anno dalla entrata in vigore del decreto antiche è già scaduto.

La natura del diritto. Il decreto - che abbiamo

evidenziato succintamente - ha presentato e presenta molte lacune ed ha dato volti a fortissime critiche non solo perché è intervenuto a distanza di un notevolissimo lasso di tempo - ma soprattutto perché è volutamente generico e restrittivo al fine di rendere la fruizione di questo certamente non soddisfacente somme di denaro da parte dei dipendenti soprattutto di piccole e piccolissime aziende molto difficili con l'instaurarsi spesso di un contenzioso che slante il iter processuale delle controversie giudiziarie e abbastanza lungo.

Lacune del decreto. La prima è più vistosa che di natura del decreto - che è stata anche oggetto di una lettera inviata dalle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil al Presidente del Consiglio ed al ministro del Lavoro - si rinviene nell'ultimo comma dell'art 2 che prescrive a pena di decadenza il termine di un anno per azionare la richiesta di quanto dovuto a quei lavoratori che questa loro posizione creditoria avevano maturata prima dell'emanazione del decreto stesso anno che è già scaduto.

Le modalità. Si stabilisce altresì che il pagamento non è cumulabile con altri importi relativi ad integrazioni salariali che il suo diritto si prescrive in un anno che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla presentazione della domanda che il fondo interviene soltanto per la procedura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo mentre per il periodo precedente ed a favore dei lavoratori che pur avendo le condizioni non si sono potuti avvalere della Direttiva sopra richiamata spetta - a titolo di risarcimento del danno - una indennità sostanzialmente equivalente purché l'azione venga promossa entro un anno dalla entrata in vigore del decreto antiche è già scaduto.

Le modalità. Si stabilisce altresì che il pagamento non è cumulabile con altri importi relativi ad integrazioni salariali che il suo diritto si prescrive in un anno che gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla presentazione della domanda che il fondo interviene soltanto per la procedura successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo mentre per il periodo precedente ed a favore dei lavoratori che pur avendo le condizioni non si sono potuti avvalere della Direttiva sopra richiamata spetta - a titolo di risarcimento del danno - una indennità sostanzialmente equivalente purché l'azione venga promossa entro un anno dalla entrata in vigore del decreto antiche è già scaduto.

Il decreto - che abbiamo

C'è deroga soltanto per i lavoratori dipendenti

Sono in attesa di una risposta ad un mio diritto se concedo me gli acquisti che però non si concretizza il possibile avere una risposta precisa che mi tolga questa incertezza? Espone la situazione Ho 56 anni fra lavoro di pendente e autonomo ho acquistato 1857 settimane di contributi. Come risulta dai documenti non cessato l'attività conseguendo la licenza in Comune il 27 dicembre 1991 il 7 gennaio 1992 mi presento al patronato Inca Cgil ma in attesa era di chiedere la domanda di pensione perché dai miei calcoli ne avevo acquistato il diritto. Però per un po' pensando che se i miei calcoli erano sbagliati oppure se nel mio lavoro di pendente qualcuno non mi avesse pagato i contributi ho scelto di fare un'indagine esplorativa perché ho pensato che se fosse mancata qualche settimana di contributi avrei provveduto. Ebbene con una grande meraviglia e talvolta vergognandomi di andare continuamente a chiedere al patronato se era stato risposto alla mia richiesta la risposta è arrivata il 10 dicembre 1992 il patronato ha immediatamente inoltrato domanda per la pensione che è stata riconosciuta dalla Inps la sua reversibilità per il 60 e quella di mio padre sempre per il 60 - però solo sull'importo di una pensione rimasta congelata al 1976 perché dicono (l'Inps) che la titolare era la mamma.

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Rideterminazione dell'importo della quota reversibile

Tra le deroghe che consentono la sospensione dell'applicazione delle norme sulle pensioni di anzianità (imposta dal governo Amato con l'articolo 1 del decreto legge 384/92) non ci risulta essere anche la concessione dell'anzianità per i lavoratori autonomi. La lettera c) comma 2 (unica deroga inderogabile nel caso) ha riferito alla «cessazione del rapporto di lavoro» con chiaro riferimento ai soli lavoratori dipendenti. Non comprendiamo perché pur nel dubbio sulla effettiva anzianità contributiva (dicembre 1991) non venga comunque chiesto la pensione.

Giuseppe Patrucco
Borgomanero (Novara)

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rita Cavaleria, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

anziché eseguire l'interpellanza all'Inps, al prossimo poterla vedere rispettata la domanda per carità di contributi e al quel momento ai resti potuto provvedere. Comunque ora si è accapitato la mia sospesa pensione e allo stato attuale potrà avere la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 (sempre in presenza della nuova domanda entro dicembre 1993).

Non ho niente sostituito di quanto contro tale spesa di rideterminazione dell'importo della quota stante il suo padre come fatto uso sanitario anche da un mese senza che la Corte di Cassazione l'abbia più essere opportuno far verificare il caso specifico dalla locale S. S. della Inca (prima di rinunciare all'attività di un invalido non si può mai sapere se si può o no accedere alla pensione).

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Il da fare dopo la sentenza sugli statali

Sull'Unità del 24/05/93 nella rubrica «Previdenza» avete pubblicato alcune notizie da statali da fare dopo la sentenza. Ma non si può spiegare le cose essenziali della questione. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps.

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Non ho niente sostituito di quanto contro tale spesa di rideterminazione dell'importo della quota stante il suo padre come fatto uso sanitario anche da un mese senza che la Corte di Cassazione l'abbia più essere opportuno far verificare il caso specifico dalla locale S. S. della Inca (prima di rinunciare all'attività di un invalido non si può mai sapere se si può o no accedere alla pensione).

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Il da fare dopo la sentenza sugli statali

Sull'Unità del 24/05/93 nella rubrica «Previdenza» avete pubblicato alcune notizie da statali da fare dopo la sentenza. Ma non si può spiegare le cose essenziali della questione. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps.

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Non ho niente sostituito di quanto contro tale spesa di rideterminazione dell'importo della quota stante il suo padre come fatto uso sanitario anche da un mese senza che la Corte di Cassazione l'abbia più essere opportuno far verificare il caso specifico dalla locale S. S. della Inca (prima di rinunciare all'attività di un invalido non si può mai sapere se si può o no accedere alla pensione).

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?

Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Il da fare dopo la sentenza sugli statali

Sull'Unità del 24/05/93 nella rubrica «Previdenza» avete pubblicato alcune notizie da statali da fare dopo la sentenza. Ma non si può spiegare le cose essenziali della questione. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps. Mi riguarda la mia pensione di invalidità di volta in volta (pagata dal 20/5/1993) e l'occupazione dell'Inps.

Domando è legittimo che una persona come me che abbia percepito per molti anni una pensione di invalidità di volta in volta vedeva conteggiata la propria percentuale di reversibilità nuova del 60 da una pensione del 1956? È possibile che esista una legge così iniqua? Perché il sindacato unitario non chiede che venga eliminata una così grande ingiustizia? Posso ricorrere al Pretore del lavoro? Con quali risultati?


Silvio Ardulini
Reggio Emilia

Crociera di FERRAGOSTO con l'Unità

dal 10 al 22 agosto con la m/n TARAS SCHEVCHENKO



PROGRAMMA table with columns for dates (10-16 August), days of the week, departure times, and destinations (Genova, Pireo, Volos, Istanbul).



La M/N TARAS SCHEVCHENKO della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani che ne hanno potuto apprezzare le qualità in numerose occasioni. Tutte le cabine sono esterne con obli o finestre lavabo, telefono, filodiffusione ed aria condizionata regolabile.

IL VITTO A BORDO. Prima colazione. succhi di frutta - salumi - formaggi - uova - yogurt - marmellata - burro - miele - brioche - tè - caffè - cioccolata - latte. Seconda colazione: anipasti - consommé - lattinacci - carne o pollo - insalata - frutta fresca o cotta - vino in caraffa.




Table titled 'QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE' showing rates for different cabin categories (A, B, C, D, E, F) and various services (lavabo, servizi privati, servizi comuni).

Usi singoli: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie a letti sovrapposti come singole paga cioè un supplemento del 30% della quota. Usi tripli: possibilità di utilizzare alcune cabine quadripie come triple (escluso le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.